



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

(ART. 12 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

INDICE

PAG. 2			CAPO I - NORME GENERALI
PAG. 2	ART	1	FINALITA'
PAG. 2	ART	2	DESTINATARI
PAG. 2	ART	3	MISURA DELLE PROVVIDENZE
PAG. 2			CAPO II - PROVVIDENZE A SCOPI NON ASSISTENZIALI
PAG. 2	ART	4	PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI
PAG. 3	ART	5	MODALITA' E CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI DELLE PROVVIDENZE ALLE ASSOCIAZIONI ED AI GRUPPI
PAG. 4	ART	6	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE
PAG. 4	ART	7	INTERVENTI PATROCINATI DAL COMUNE
PAG. 4	ART	8	ALTRE PROVVIDENZE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI O GRUPPI
PAG. 5			CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA
PAG. 5	ART	9	AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI
PAG. 5	ART	10	REDDITO MINIMO VITALE
PAG. 6	ART	11	REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE
PAG. 6	ART	12	MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE
PAG. 7	ART	13	SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI
PAG. 7	ART	14	SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO
PAG. 7	ART	15	SERVIZI SOGGIORNO – VACANZA PER ANZIANI
PAG. 8	ART	16	TELESOCCORSO ANZIANI
PAG. 8	ART	17	INTERVENTI SPECIALI
PAG. 8			CAPO IV - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E CULTURALE
PAG. 8	ART	18	INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO E CULTURALE
PAG. 9			CAPO V - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
PAG. 9	ART	19	IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PAG. 10	ART	20	IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI
PAG. 10			CAPO VI - CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE

PAG. 10 ART 21 CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

PAG. 11 CAPO VII -DISPOSIZIONI FINALI

PAG. 11 ART 22 NORME FINALI

PAG. 11 ART 23 SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

1

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività, senza fini di lucro, finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ART. 2 - DESTINATARI

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi, quali le organizzazioni sindacali, gli enti ecclesiastici, i patronati.

ART. 3 - MISURA DELLE PROVVIDENZE

Le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo di interesse generale dell'attività beneficiata, svolta dagli enti tenuto anche conto del numero delle persone interessate, nonché alle necessità, alle condizioni e alle possibilità economiche dei destinatari e limitatamente alla persone fisiche, degli obbligati ai sensi degli art. 433 e seguenti del Codice Civile.

CAPO II - PROVVIDENZE A SCOPI NON ASSISTENZIALI

ART. 4 - PROVVIDENZE PER LE ASSOCIAZIONI ED I GRUPPI

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sociale, turistico e di promozione delle attività economiche, e dispone l'erogazione di provvidenze in loro favore. Il Comune può anche erogare

provvidenze ad enti, associazioni, gruppi e cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale la cui attività sia rivolta anche a favore dei cittadini di Gambugliano.

Il Comune può dare in comodato, concedere in uso o mettere comunque a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà per le sedi degli enti, delle associazioni, dei gruppi e delle cooperative ed assumere le relative spese di illuminazione e riscaldamento a carico del proprio bilancio.

ART 5 - MODALITA', E CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI DELLE PROVVIDENZE ALLE ASSOCIAZIONI ED AI GRUPPI

Le associazioni che intendono avvalersi di ausili finanziari comunali debbono presentare entro il 31 agosto di ogni anno, per l'anno successivo, salvo quanto previsto al successivo art. 6, una domanda in tal senso correlata da:

- 1 - programma annuale di attività, con l'indicazione delle relative spese, per le quali si chiede l'intervento Comunale, i tempi e le fasi di attuazione del programma stesso ed eventualmente il rendiconto dell'anno precedente, indicando il numero dei soci aderente;
- 2 - indicazione circa l'intenzione di inoltrare richiesta ad altri Enti per il medesimo titolo, sulla libertà di adesione o recesso dei soci e sulla possibilità agli stessi di accedere alle cariche sociali.

Per gli interventi previsti dal presente articolo, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, stanzierà una apposita somma nella cui quantificazione, compatibilmente con gli indirizzi generali, terrà conto delle domande presentate e della capienza del bilancio.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate dalla Giunta Municipale sulla scorta delle domande presentate ed in base all'importo stanziato in bilancio, comunque in misura non superiore al 50% delle spese previste dal singolo richiedente, con i seguenti criteri:

- a) numero di utenti coinvolti;
- b) consistenza dell'attività svolta;
- c) costi di gestione del gruppo e delle singole iniziative;
- d) capacità di dare risposte a reali esigenze della cittadinanza;
- e) capacità di armonizzare con lo sviluppo civile, culturale, sociale, economico, ricreativo della Comunità;
- f) svolgimento prioritario dell'attività nel territorio comunale;
- g) continuità e tradizionalità dell'attività e grado di risposta ai valori locali;
- h) grado di fruizione da parte della Comunità.

ART. 6 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPECIFICHE

Il Comune interviene per la promozione di specifiche manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, ed eroga contributi in relazione all'importanza ed al rilievo tradizionale dell'iniziativa, in base agli stanziamenti di bilancio.

La domanda dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione ed i destinatari dovranno rendicontare l'impiego delle somme ricevute.

L'Amministrazione comunale può contribuire alle varie iniziative anche fornendo manifesti, depliant, stampati, ecc.

ART. 7 - INTERVENTI PATROCINATI DAL COMUNE

Il Comune potrà patrocinare iniziative ed interventi in campo sociale culturale, ricreativo, scolastico, economico, sportivo, storico, ambientale e tradizionale promossi da Associazioni, Enti e Gruppi del Comune e non. Detto patrocinio si potrà concretizzare nei seguenti modi:

- assunzione della spesa o di quota parte della stessa per la stampa di manifesti, locandine, avvisi ecc.
- consegna di targhe, coppe, trofei, ecc.
- contributi nella misura massima del 50% delle spese sostenute per l'iniziativa in base a presentazione di apposito rendiconto di spese.

La Giunta Municipale definirà il tipo di patrocinio sulla base di:

- importanza e scopo dell'iniziativa nell'ambito comunale e/o sovracomunale.
- grado di fruizione da parte della Comunità.

La richiesta deve contenere l'impegno ad evidenziare il patrocinio concesso dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - ALTRE PROVVIDENZE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI O GRUPPI

Qualora nel territorio comunale vengano svolte attività di volontariato soprattutto in campo sociale, oppure attività di recupero di manufatti storici o caratteristici che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi della Comunità, vengono assegnati dal Comune ai gruppi promotori, dei contributi che possono arrivare fino al massimo del 60% dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato. Tale contributo, se finalizzato al recupero di un bene immobile, potrà essere erogato solo previa acquisizione da

parte dell'Amministrazione comunale, del diritto di proprietà del bene stesso. L'attività deve comunque essere concordata preventivamente e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

Il Comune autorizza l'allacciamento temporaneo forfetizzato delle luminarie attivate da associazioni o gruppi privati per le festività natalizie o per altre circostanze, sostenendo le spese di consumo dell'energia elettrica.

A favore delle associazioni e dei gruppi, il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi, strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente, quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di pubblico interesse.

CAPO III - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA

ART. 9 - AMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI

Il Comune con i servizi di assistenza sociale nell'ambito e nel rispetto della L.R. 15 dicembre 1982 n. 55, intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione ai servizi di assistenza sociale è necessario che:

- a) il richiedente ed il suo nucleo familiare siano residenti e domiciliati nel Comune
- b) i componenti del nucleo familiare non siano proprietari dei beni immobili, oltre l'alloggio adeguato o automezzi che non siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere.

Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, può essere ammesso ai servizi economici solo se, con atto scritto e da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti, che pur avendone la possibilità non vi provvedano o vi provvedano parzialmente, il Comune può erogare i servizi di assistenza sociale solo eccezionalmente, dopo aver segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria.

ART. 10 - REDDITO MINIMO VITALE

Il reddito minimo vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, dell'abbigliamento, dell'igiene

e del benessere psico-fisico della persona, ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori erogata dall' I.N.P.S.

Il reddito minimo vitale della persona sola è pari al 100% della quota base.

Il minimo vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- a) per il capo famiglia il 100% della quota base;
- b) per il secondo componente il 50% della quota base;
- c) per ciascuno degli altri familiari, il 10% della quota base.

Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base.

Per i componenti del nucleo familiare che per malattia o minorazione non siano in grado di provvedere senza l'altrui aiuto alle funzioni fisiologiche vitali, viene calcolata una somma pari al 150% in sostituzione della quota base.

Il canone di locazione va aggiunto nel suo reale ammontare, purchè non superi il 30% della quota base.

Per i componenti il nucleo familiare, in età lavorativa, che si rifiutano con insistenza di accettare un lavoro adeguato, l'Ente diminuisce il minimo vitale di un importo pari alla corrispondente quota.

Tutti i richiedenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà precisando il tipo di attività, i beni mobili, immobili, le attrezzature e quant'altro loro richiesto dall'Ufficio Comunale di Assistenza ai fini di un esatto accertamento delle capacità reddituali.

La composizione del nucleo familiare viene rilevata d'ufficio.

ART. 11 - REDDITO REALE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito familiare è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi tipo, compresi gli alimenti, percepiti mensilmente dai vari componenti del nucleo familiare.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato si può procedere ad accertamenti e deduzioni.

ART. 12 - MISURA E DURATA DEI SUSSIDI ECONOMICI DI BASE

L'ammontare del sussidio di base mensile è determinato dalla differenza tra il minimo vitale, calcolato ai sensi dell'art. 6, ed il reddito reale del nucleo familiare.

Per procedere all'erogazione del sussidio è necessario che la differenza sia superiore a Lire 50.000.

La durata del sussidio viene fissata per un periodo non superiore a 6 mesi, dopodichè l'utente è tenuto a rinnovare la richiesta all'Amministrazione Comunale; l'utente è tenuto in ogni caso a comunicare entro 30 giorni l'eventuale variazione economica del nucleo familiare.

ART. 13 - SUSSIDI PER CASI STRAORDINARI

L'erogazione dei contributi non esclude l'eventualità di prestazioni economiche di carattere straordinario, la cui consistenza non è determinabile a priori, intese a soddisfare situazioni particolari di bisogni atipici da eventi imprevedibili ed eccezionali.

ART. 14 - SERVIZIO MANTENIMENTO INABILI IN ISTITUTO

Il Comune agevola il ricovero nelle apposite strutture residenziali delle persone che non riescono a vivere in modo autonomo nel proprio ambiente mediante il concorso nel pagamento della retta di degenza.

Il concorso del Comune deve essere tale da assicurare all'assistito una quota pari al 20% della pensione minima per i lavoratori erogata dall' I.N.P.S. al primo gennaio di ciascun anno (secondo quanto stabilito dalla legge 29 luglio 1989 n. 22).

Per essere ammessi al servizio mantenimento inabili e ricoverati è necessario essere residenti nel Comune e inoltre:

- a) il reddito della persona da ricoverare deve essere inferiore alla retta mensile dell'istituto;
- b) nel caso l'anziano possieda un bene immobile, il Comune richiederà di fare una ipoteca volontaria a sue spese a garanzia degli oneri di degenza;
- c) non devono esistere persone tenute agli alimenti come stabilito dall'art. 433 C.C.

Nel caso le persone tenute agli alimenti non vi provvedano, il Sindaco notificherà la situazione all'organo giudiziario competente.

Anche per i parenti disposti a pagare la retta, in via cautelativa il Comune richiede una impegnativa scritta da parte dei parenti tenuti agli alimenti per potersi rivalere legalmente in caso di mancato adempimento degli obblighi assunti.

ART. 15 - SERVIZI SOGGIORNO- VACANZA PER ANZIANI

Il servizio ha lo scopo di consentire agli anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico durante qualunque periodo dell'anno.

Il servizio può essere attivato anche in forma consociata con altre amministrazioni comunali.

Il Consiglio Comunale determina annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno fissando la quota da recuperare da ognuno dei partecipanti o dai loro parenti tenuti per legge agli alimenti.

ART. 16 - TELESOCORSO ANZIANI

E' disposta l'attivazione del servizio di telesoccorso anziani (previsto dalla legge regionale 26 del 04.06.1987) con lo scopo di assistere le persone anziane nel proprio domicilio mediante la messa in funzione di presidi e controlli telefonici al fine di evitare o ritardare il più possibile il forzato inserimento degli stessi nelle strutture per anziani. I destinatari del servizio sono gli anziani soli e/o i nuclei familiari di anziani con limitata autonomia socio/sanitaria.

L'utente interessato deve presentare istanza per l'attivazione del servizio alla Regione Veneto tramite gli uffici comunali che seguiranno la pratica.

ART. 17 - INTERVENTI SPECIALI

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche è disposta l'erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13, modificata con la legge 27 febbraio 1989 n. 62.

CAPO IV - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E CULTURALE

ART. 18 - INTERVENTI NEL SETTORE SCOLASTICO E CULTURALE

Gli interventi saranno mirati a sostenere l'opera educativa della famiglia e della scuola per i minori e per i giovani e a promuovere l'educazione permanente e ricorrente per gli adulti.

In particolare saranno privilegiate le seguenti iniziative:

- 1 - proposte culturali riservate alla scuola dell'obbligo in collaborazione con l'Amministrazione scolastica e la biblioteca ed altri Enti o Associazioni che operano nel settore.
- 2 - iniziative per l'organizzazione di corsi di formazione o di informazione, tenuti anche da Centri specializzati, su tematiche da individuarsi in base alle esigenze emergenti.
- 3 - manifestazioni di particolare rilievo artistico, culturale e ambientale.
- 4 - agevolazioni e contributi per garantire il diritto allo studio a studenti bisognosi della scuola dell'obbligo e per il proseguimento degli studi superiori di studenti meritevoli e in situazioni di disagio economico familiare e sociale.
- 5 - iniziative culturali e formative promosse da scuole ed istituti a vantaggio di studenti o di gruppi sociali.
- 6 - rinnovo e acquisto attrezzature e sussidi per migliorare il servizio scolastico.
- 7 - pubblicazioni di opere letterarie (testi, cronache, monografie, ricerche, ecc.) che contribuiscono alla diffusione della cultura locale o che rivestono un particolare valore sul piano artistico.

- 8 - mense: il contributo per gli studenti della Scuola dell'Obbligo sarà definito dalla Giunta Municipale sulla base di accordi intercomunali o con la Scuola stessa.
- 9 - interventi a favore delle Scuole materne non statali site nei territori di Comuni limitrofi, che saranno regolati da convenzione per la concessione di contributi.

8

CAPO V - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive comunali, non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo, ricorrendone i presupposti, il rispetto della normativa per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

L'importo delle migliorie, delle addizioni, dei lavori di straordinaria manutenzione agli impianti sportivi comunali, ritenuti necessari, ed effettuati dalle Società convenzionate, in accordo e sotto sorveglianza del comune, è interamente rifuso previa presentazione di rendiconto corredato dai seguenti documenti giustificativi:

- comunicazione comunale di ordinazione dei lavori da eseguire;
- fatture o note di spesa, debitamente vistate e munite dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il termine massimo del 1° settembre non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 2.

L'utilizzo delle palestre deve essere, comunque, prioritariamente riservato per le attività che si svolgono prevalentemente in palestra.

Le richieste per le attività, anche occasionali, gestite da associazioni locali hanno la precedenza su richieste di eventuali altre associazioni sportive non comunali.

Gli impianti sportivi comunali possono essere dati in uso con convenzione in cui siano stabiliti:

- la durata;
- la gratuità o l'onerosità a carico del concessionario;

- l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- la responsabilità dei danni a cose e persone;
- il divieto di sub concessione;
- i casi di revoca;
- ogni altro obbligo a carico del concessionario.

ART. 20 - IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

Gli impianti sportivi non comunali concorrono alla crescita morale e civile dei giovani.

Al fine di gestire gli impianti di cui al presente articolo il Comune stipula una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed a tutte le associazioni, senza distinzioni.

Previa stipula della convenzione con la proprietà di cui al comma precedente, per le richieste di utilizzazione degli impianti e la concessione degli stessi, dovranno essere seguiti i criteri che regolano l'utilizzo degli impianti sportivi Comunali.

CAPO VI - CONTRIBUTI PER ESECUZIONI DI OPERE

ART. 21 - CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI

Il Comune, ai sensi del D.L. L.g. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito nella Legge 17 aprile 1925 n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al 30% della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico Comunale.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragione di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista

dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo i vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento. L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

La Giunta Comunale predispose ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono adottati in attuazione del presente regolamento.

ART. 23 - SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1.

